



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'ABRUZZO
SEZIONE STACCATA DI PESCARA

INAUGURAZIONE ANNO GIUDIZIARIO 2024

RELAZIONE

del Presidente della Sezione staccata dott. Paolo Passoni sull'attività
svolta nell'anno 2023

Sommario

<i>Relazione del Presidente</i>	4
<i>Tabelle e grafici</i>	15
<i>Commento ai dati statistici</i>	20
<i>Rassegna di Giurisprudenza</i>	22

Relazione del Presidente

Porgo un sentito saluto ai Signori ospiti tutti che oggi hanno inteso dare partecipazione e lustro a questo focus annuale sul funzionamento della giustizia amministrativa nei territori provinciali di Chieti e Pescara.

Porgo il benvenuto, in particolare, ai rappresentanti del nostro Organo di autogoverno e dell'A.N.M.A., alle Autorità politiche, civili, militari e religiose (per quest'ultima mi rivolgo alla prestigiosa presenza di S.E. Tommaso Valentinetti, Arcivescovo metropolita di Pescara-Penne), ai Vertici delle Autorità Giudiziarie Ordinarie presenti nelle Province di Pescara e Chieti, ai rappresentanti dell'Avvocatura dello Stato, dell'Avvocatura della Regione Abruzzo e delle avvocature degli altri enti pubblici, ai Sigg.ri Avvocati del libero Foro, al nostro personale amministrativo, al personale tutto della giustizia amministrativa qui presente in servizio e a riposo, nonché a tutti coloro che hanno ritenuto di impegnare qui la loro mattinata.

Ringrazio la Presidente del Tar capoluogo Germana Panzironi, con la quale, da agosto 2022, ho la fortuna e l'opportunità di collaborare nella gestione abruzzese della giustizia amministrativa.

Auguro buon lavoro e le migliori soddisfazioni professionali alla nostra Segretaria Generale, dott.ssa Greta De Martino, da poco insediatasi eppure già indispensabile nell'organizzazione amministrativa del Tribunale, grazie al suo entusiasmo e alla sua competenza.

E' poi nostro motivo di vanto la prestigiosa partecipazione dei Sigg,ri Prefetti delle Province abruzzesi qui presenti, e così anche l'importante partecipazione dei vertici interregionali, regionali e provinciali dell'Arma, delle Forze Armate e di Polizia.

Agli Avvocati del nostro Foro mi lega una profonda stima, professionale e non solo.

I nostri confronti giuridici animano la vita istituzionale del TAR.

Al mio saluto si uniscono i colleghi del Tribunale, Massimiliano Ballorani, Silvio Lomazzi e Giovanni Giardino.

A tal proposito, giugno scorso è stato un mese per noi un po' malinconico, perché la collega Renata Ianigro, qui presente, ha meritatamente intrapreso la prestigiosa Presidenza della seconda sezione del Tar Marche. Felici per lei, ma non per noi.

In compenso, abbiamo avuto accolto un collega, Giovanni Giardino, che ha sempre mostrato attenzione e piacere di collaborare con questo Tribunale: il suo inserimento, anche per questa ragione, è stato a dir poco velocissimo.

Lo dicevo nelle scorse Inaugurazioni e lo ripeto con convinzione: abbiamo una perfetta armonia di intenti e tutti insieme cerchiamo di dare risposte convincenti alla domanda di giustizia nel nostro territorio di giurisdizione.

Rimando, per i numeri e le statistiche, alle tabelle allegate. Per chi ne avesse interesse, è stata altresì predisposta una *summa* di pronunce pubblicate lo scorso anno che danno conto, nelle varie materie, della giurisprudenza più significativa che ha interessato l'attività giurisdizionale di questa Sezione staccata.

Vorrei a questo proposito fare un cenno e un ringraziamento ai colleghi ed al personale amministrativo per l'impegno e la disponibilità dimostratami in un anno giudiziario nel quale il TAR ha mantenuto più o meno lo stesso arretrato, pur a fronte di un aumento di ricorsi in entrata, con una piccola pattuglia di magistrati rimasta tale, da giugno, senza più il preziosissimo ausilio di colleghi di altri TT.AA.RR. che negli scorsi anni, con frequenti udienze straordinarie (ora non più previste per questa sede), avevano contribuito ad una vera e propria scossa incrementale di produttività.

In particolare, abbiamo cercato di rinforzare la fase endoprocessuale, evitando - di norma - chiusure veloci specie dei ricorsi a forte impatto sociale, per poi definire tali vertenze con la migliore compiutezza possibile, pur nel rispetto delle necessarie tempistiche processuali.

Proprio in relazione a quanto sopra, nella scorsa Inaugurazione, ho ripreso le preziose argomentazioni del Presidente Maruotti sulle posizioni giuridiche fondamentali al vaglio (anche) del GA: un impegno importante che riguarda la complessa regolazione e conformazione di diritti (in giurisdizione esclusiva) e di interessi legittimi presidiati dalla Costituzione per la tutela sociale e ambientale, oltreché economica, sia dell'individuo che della collettività. Una regolazione fra posizioni delicate, a garanzia costituzionale, da apprezzare evitando dictat di prevalenza a favore del diritto astrattamente più forte (o "tiranno", come dice la Corte Costituzionale).

La tutela effettiva di tali posizioni viene, invece, auspicata a valle, solo dopo aver ponderato e bilanciato caso per caso la concreta fattispecie, ricercando anche soluzioni compositive, non disgiunte da misure atipiche che la nostra

giurisdizione ben conosce; l'intento è quello di poter salvaguardare (ove possibile) tutte le posizioni in contesa, mitigando volta per volta la pretesa principale o alcuni elementi più "aggressivi" del provvedimento impugnato.

Come ho accennato in precedenza, il Foro avrà notato che da un po' di tempo il TAR, in molte fattispecie cautelari che riguardano questioni di rilevanza sociale (misure di polizia, provvedimenti contingibili e urgenti su edilizia, ambiente e salute, assistenza scolastica per disabilità, provvedimenti di gestione sugli alloggi popolari, stranieri), affronta ex professo, sia con decreto monocratico che con ordinanza, tematiche forse inusuali per una sommaria deliberazione. La finalità, confidando di non tradire gli intenti, è quella di attivare un dibattito giuridico virtuoso, comunque utile ad approfondimenti nel corso del giudizio; in proposito, non vi è solo l'auspicio (e tantomeno una sistematica presunzione) che le parti recepiscano i chiarimenti del giudice territoriale, rispettivamente mediante autotutela o rinuncia al ricorso; invero importanti utilità potrebbero scaturire anche quando il dibattito infraprocessuale dovesse accendersi ed evolversi sia in senso "orizzontale", con memorie di controdeduzioni (che confutano gli assunti dell'ordinanza), sia direttamente nell'appello cautelare, consentendo poi alla sentenza di merito del TAR la più opportuna ponderazione della questione.

In buona sostanza, l'intento è quello di raffreddare il contenzioso, ma anche quello di canalizzarlo utilmente sulla questione fondante, con l'ultima parola – quando necessario- al secondo grado di giudizio.

Certamente, detto *modus operandi* non porta riscontri evidenti sui numeri di produttività, anche perché provvedimenti cautelari di questo tipo ben

potrebbero diversamente esitare con la cd. sentenza breve, senza dover far fronte - prima di chiudere la vertenza- ad ampliamenti e assestamenti in corsa del dibattito processuale.

Trattasi tuttavia di scelta che i colleghi stessi mi hanno proposto, convincendomi sul fatto che a ben vedere, e con l'applicazione di questi criteri a larga scala, i tempi della giustizia potrebbero diminuire, in termini:

- di condivisibilità della decisione finale e di statuti giudiziali, utili anche per future similari attività amministrative che potrebbero ridurre il numero di nuovi ricorsi;

- ovvero di una più chiara delimitazione della fattispecie controversa, sulla quale il Consiglio di Stato, sia in sede cautelare che di merito, potrà esprimere al meglio la sua autorità nomofilattica.

Siamo incoraggiati, a questo proposito, dalla tendenza in atto alla diminuzione degli appelli, oltre che dalla esiguità degli appelli accolti rispetto a quelli proposti, con la speranza che tale *trend* possa consolidarsi per il futuro anche grazie a queste modalità di gestione delle fasi interinali del contenzioso.

Solo per fare alcuni esempi, sono state ricorrenti le fattispecie di ordinanze cautelari “conformative” in materia di misure di prevenzione, in particolare quelle personali, ovviamente con solo riguardo a quelle di competenza delle autorità amministrative e di polizia (es. per quanto qui interessa soprattutto DASPO e avvisi orali). Il compito delle PP.AA. preposte è particolarmente impegnativo, ereditando queste ultime poteri cautelari e di prevenzione della criminalità che per i primi venti anni del secolo scorso erano appannaggio

dell'Autorità giudiziaria (che continua a gestire le fattispecie di maggiore invasività).

E non è affatto semplice, né da parte delle predette PP.AA., né da parte del Giudice Amministrativo chiamato ad intercettare eventuali lesioni degli interessi legittimi fondamentali dei destinatari, la ricerca del punto di equilibrio fra libertà dell'individuo e sicurezza pubblica.

In un recente convegno a Salerno, il Presidente Maruotti ha espresso alcune considerazioni ed alcuni auspici in ordine alla capacità della nostra Magistratura di saper sempre più assicurare nel futuro il miglior sindacato di legittimità. Il richiamo riguardava in particolare i criteri di proporzionalità, da calibrare pur sempre entro l'eccesso di potere e quindi nel pieno rispetto della discrezionalità e della riserva di amministrazione; quanto sopra, come esplicitamente consentito dalla Corte Costituzionale, “aiutando” ove del caso il sistema giuridico di riferimento a rinforzare il principio di tassatività mediante una attenta e non episodica eterointegrazione giurisprudenziale, nei casi in cui tale principio fondante non risulti chiaramente espresso nella legge.

Ebbene, spero che il nostro Tribunale abbia saputo accogliere adeguatamente detti auspici.

Sul punto, avverto da una parte un grande lavoro e una virtuosa attenzione nella motivazione dei provvedimenti, e dall'altra non posso non valorizzare il complesso contributo dello stesso foro privato chiamato a difendere la libertà dei ricorrenti incisi da tali misure; si sviluppano, pertanto, argomentazioni di segno diverso che rinforzano, con opposta dialettica, il dibattito giuridico in sede processuale. E proprio attraverso la diffusa motivazione di varie

ordinanze, il TAR ha cercato e sta cercando una sintesi fin dalla sede cautelare, sempre alla ricerca dei giusti equilibri fra contrapposte esigenze di sicurezza pubblica e di libertà, ove del caso individuando possibili profili di attenuazione e/o di migliore delimitazione della misura inibitoria. Anche il *remand* cautelare si è dimostrato molto utile, favorendo una rinnovazione istruttoria, anche parziale, specificamente mirata in relazione ai punti lesivi lamentati nel ricorso.

Senza dilungarmi sui singoli casi, mi limito infine a segnalare una ordinanza cautelare dello scorso anno in una materia comunque connotata da grande attenzione mediatica, con risvolti politico-sociali economici e di adempimento agli statuti della Corte di Giustizia e della Commissione europea.

Mi riferisco alla nota e complessa tematica delle concessioni balneari, qui affrontata in sede cautelare nell'ordinanza 54/2023, con un richiamo all'articolo 18 del Regolamento al codice della Navigazione, di cui è stata data una lettura eterointegrata ai principi nazionali (in primis legge 241/90) e ai principi eurounitari in qualche modo "suggeriti" dalla stessa Commissione nella sua ultima procedura di infrazione; si trattava di una procedura comparativa (per l'appunto disciplinata dalla citata norma regolamentare) che sulla base dei principi espressi nell'ordinanza, è stata poi riadottata in conformità dal Comune intimato, così sterilizzando ogni altra conflittualità, tanto da aver poi determinato una sostanziale cessazione della materia del contendere.

Solo per dire, senza insistere oltre sull'argomento, che una sintetica interpretazione orientata della normativa vigente, resa in sede di sommaria delibazione, ha di fatto raffreddato un contenzioso pur caratterizzato, per tipologia, da forte conflittualità.

Tornando sulle posizioni giuridiche fondamentali al vaglio del GA, volevo condividere con i presenti una mia riflessione su una importante pronuncia del Consiglio di Stato dell'ottobre scorso, la n. 8610/2023, in materia di silenzio-assenso su interessi sensibili (nella specie, mancata pronuncia nei termini della Soprintendenza per autorizzazioni paesaggistiche in territori vincolati)

In estrema sintesi, le considerazioni ivi espresse, meritevoli di grande attenzione, riguardano (fra le altre cose) *“l’attenuazione della valenza forte e assolutizzante dell’attributo di primarietà associato agli interessi sensibili, nella misura in cui viene ammesso un loro bilanciamento in concreto con altri valori e principi”*. Il riferimento è agli altri interessi “ordinari” di cui è titolare soprattutto l’individuo che richiede di ampliare la sua sfera giuridica, allorquando detti interessi interagiscano con interessi “super qualificati”, spesso di appartenenza della collettività.

Secondo tale pronuncia, non solo occorre conformare a valle e senza gerarchie predefinite (nel procedimento prima e nel processo poi), le varie posizioni soggettive fondamentali che possono interagire in reciproco conflitto, ma pari impegnativo scrutinio deve riguardare anche l’interesse legittimo che, quand’anche lato sensu “egoistico” e privo di specifiche garanzie di presidio costituzionale, potrebbe parimenti confidare in un confronto giudiziario non aprioristico con l’interesse sensibile.

Detta affermazione credo sia il complemento di tutta la teorica dell’interesse legittimo fondamentale, che ormai da più di un anno occupa il vaglio del Giudice amministrativo, anche perché a ben vedere è proprio l’interesse legittimo ad essere di per sé una posizione costituzionalmente tutelata, che

esclude sistematici e aprioristici confronti perenti con altri interessi di maggiore “forza”.

Vorrei però attenzionare la possibilità che, attraverso l’istituto del silenzio assenso, proprio l’interesse sensibile - a causa dell’inerzia o del ritardo a provvedere dell’Autorità chiamata a presidiarlo - possa automaticamente se non recedere quantomeno perdere terreno e protezione (anche se parliamo di soli silenzi istruttori ex art. 17 *bis* legge 241/90, e non di taciti assensi che scaturiscono direttamente dalla domanda del privato rimasta inevasa ex art. 20 legge 241/90).

La pronuncia tardiva della Soprintendenza, come ricordato dalla citata sentenza 8610/23, potrebbe del resto incorrere nell’inefficacia ora espressamente prevista dall’art. 2, comma 8 *bis*, legge 241/90.

Per giunta, sempre nel caso di taciti assensi istruttori, la giurisprudenza non concede il potere di autotutela all’Autorità che è incorsa nell’inerzia, per evitare che quest’ultima vanifichi a suo piacimento gli effetti dell’inerzia stessa.

Ciò che auspico è che a fronte di un silenzio assenso formalizzatosi in questi delicati settori per la collettività, possa essere azionato avanti al GA, non solo (da chi vi ha interesse) un giudizio di accertamento del silenzio-assenso, ma anche (da coloro che hanno un interesse opposto) un analogo giudizio di legittimità dell’assenso tacito riconosciuto, visto che la formazione silenziosa dell’atto non può comunque escludere la compresenza di vizi al suo interno che autorizzano il giudice ad intervenire (proprio l’articolo 20 comma 3 della legge 241/90 prevede espressamente ipotesi di silenzio assenso illegittimo,

concetto ribadito dal sopravvenuto comma 8 bis dell'articolo 2 appena menzionato).

Ne consegue, in tal caso, un potenziato impegno da parte del GA, chiamato sostanzialmente ad assicurare ex novo - attraverso il vaglio di un silenzio assenso in materia di interessi sensibili - la giusta considerazione dell'interesse fondamentale "trascurato" dalla PA tutoria, e ciò attraverso una istruttoria processuale in grado di supplire al deficit di istruttoria amministrativa, nei casi in cui questa manchi in tutto o in parte.

Sempre parlando di scenari processuali, volevo poi evidenziare la novella intervenuta sull'articolo 124 CPA ad opera del decreto legislativo 36/2023 (nuovo codice appalti). Dirimendo (salvo visite alla Consulta) problematiche di giurisdizione che hanno spesso visto differenti vedute del Consiglio di Stato e della Cassazione, tale norma del codice del processo amministrativo, inserita nel plesso riservato ai giudizi in materia di gare, demanda al GA azioni di rivalsa dell'amministrazione (condannata a risarcire il danno al secondo graduato) nei confronti dell'aggiudicatario responsabile di aver indotto in errore la stazione appaltante; consente, inoltre, alla PA di azionare, sempre avanti alla Magistratura Amministrativa, un distinto giudizio risarcitorio, anche a prescindere da rivalse di sorta, per far valere eventuali responsabilità precontrattuali di ditte partecipanti, che con il loro comportamento sleale potrebbero aver causato illegittimità procedurali determinando annullamenti d'ufficio o giudiziari, con conseguenti ritardi amministrativi e inutili dispendi di risorse pubbliche, sia umane che strumentali .

Si tratta di una nuova frontiera della giurisdizione amministrativa, in grado di sviluppare ambiti di sindacato risarcitorio direttamente azionati dai patroni delle stazioni appaltanti, anche a tutela del pubblico erario.

Vorrei terminare con un'ultima notazione.



Nel corso della recente Inaugurazione dell'Anno Giudiziario del Consiglio di Stato, è emersa da parte del libero foro una certa preoccupazione a proposito della normativa processuale che impone limiti dimensionali nella predisposizione dei ricorsi, con i cc.dd. “effetti-ghigliottina” per le pagine eccedenti (che il Magistrato neanche dovrebbe considerare). Sono felice di osservare che qui a Pescara il nostro foro rispetta sistematicamente detti limiti, presentando gravami, anche quelli più impegnativi, nei quali i principi di sintesi voluti dal legislatore risultano applicati.


Rinnovo i saluti e ringrazio.


Paolo Passoni

Pescara, 1 marzo 2024

Tabelle e grafici








Sentenze e sentenze brevi pubblicate per anno


	<i>Sentenze</i>	<i>Sentenze brevi</i>	<i>Totale Sentenze</i>
2019	250	24	274
2020	251	44	295
2021	222	135	357
2022	390	43	433
2023	309	16	325

Altri provvedimenti pubblicati

<i>Anno</i>	2023
Decreti Cautelari	51
Ordinanze Cautelari	144
Ordinanze Collegiali	55
Decreti Presidenziali	6
Decreti Collegiali	12

Ripartizione esiti sentenze 2023





Commento ai dati statistici

Avuto riguardo ai dati statistici, si osserva, conclusivamente, quanto segue.

1. Andamento dei depositi dei ricorsi.

I ricorsi introitati nel 2023 superano di qualche decina quelli depositati nell'anno precedente, passando da n. 344 a n. 371, con un incremento del 7,8 %. Analogo trend di crescita dei depositi si registra anche nei primi mesi dell'anno corrente, in rapporto allo stesso periodo del 2022. Se si analizza la composizione del contenzioso, emerge la particolare incidenza delle materie dell'edilizia e degli appalti, che rappresentano - rispettivamente, - il 10% e il 7,3% del contenzioso nel suo complesso, attestandosi su livelli superiori alla media nazionale, specie nel raffronto con gli uffici giudiziari pari dimensionati. Discorso a parte meritano i ricorsi per ottemperanza, che sono in costante crescita (+ 36,6% rispetto al 2022); detto ultimo dato va letto in parallelo con quello riferito alla diminuzione sia degli appelli, sia degli accoglimenti in secondo grado, con conseguente consolidamento delle pronunce di questo giudice *a quo*. Restano, invece, stabili i ricorsi riferiti al variegato ambito dell'istruzione, anche universitaria.

2. Produttività dell'ufficio.

A fronte del descritto quadro incrementale, la produttività dell'ufficio si è mantenuta alta, nonostante sia mancata, nel secondo semestre 2023, la programmazione di udienze straordinarie di smaltimento dell'arretrato che aveva, invece, riguardato il TAR Pescara per l'intero anno 2022. Sono state pubblicate n. 325 sentenze, di cui n. 16 in forma semplificata. Altrettanto elevata è stata la qualità delle pronunce, che hanno mostrato capacità di resistere al vaglio del secondo grado di giudizio. Al riguardo, si evidenzia che il 70% delle sentenze non è stato impugnato, mentre gli appelli accolti rappresentano soltanto il 7% dei gravami proposti.

3. Smaltimento dell'arretrato.

Il TAR Pescara si colloca, di diritto, tra gli uffici giudiziari più virtuosi. Il nostro Tribunale si connota per la scarsità del contenzioso arretrato, intendendo, per arretrato “in senso tecnico”, i ricorsi ultra decennali, ultra quinquennali e ultra triennali, i quali ultimi incidono in misura minima, pari al 3,3 %, sul totale dei ricorsi pendenti al 31 dicembre 2023; si tratta, cioè, di n. 26 ricorsi su n. 788. Di contro, la gran parte delle pendenze è costituita da ricorsi introitati nel 2023, che rappresentano il 35,4 % del totale, pari a n. 279 ricorsi.

Rassegna di Giurisprudenza

ORDINANZE CAUTELARI

TAR Abruzzo, Pescara, ordinanza 17 maggio 2023, n. 54 (rel. Ianigro)
Riesame in tema di concessioni demaniali marittime – Presupposti - Divieto di motivazione postuma – Eterointegrazione della normativa regolamentare in conformità con le esigenze di adeguamento espresse dalla Commissione europea in sede di procedura di infrazione.

TAR Abruzzo, Pescara, ordinanza 18 aprile 2023, n. 39 (rel. Balloriani)
DASPO urbano e principio di tassatività.

TAR Abruzzo, Pescara, ordinanza 12 settembre 2023, n. 102 (rel. Balloriani)
Principi generali in materia di *self cleaning* – partecipazione di imprese a gare di appalto dopo la condanna penale di alcuni amministratori.

TAR Abruzzo, Pescara, ordinanza 27 settembre 2023, n. 124 (rel. Balloriani)
DASPO urbano ai minori di anni quattordici.

TAR Abruzzo, Pescara, ordinanza 6 novembre 2023, n. 149 (rel. Balloriani)
Principi generali in materia di assegnazioni delle zone di caccia.

TAR Abruzzo, Pescara, ordinanza 20 dicembre 2023, n. 193 (rel. Balloriani)
Budget delle strutture sanitarie private.

TAR Abruzzo, Pescara, ordinanza 12 settembre 2023, n. 107 (rel. Giardino)
Realizzazione infrastruttura per impianti di telefonia mobile – diniego – presupposti.

TAR Abruzzo, Pescara, ordinanza 16 ottobre 2023, n. 130 (rel. Giardino)
Misure di sostegno AGEA destinate ai giovani agricoltori – obbligo della PA di verifica della correttezza delle domande di partecipazione a procedure concorsuali e di attivazione del soccorso istruttorio, ove siano riscontrati meri errori materiali.

TAR Abruzzo, Pescara, ordinanza 13 novembre 2023, n. 156 (rel. Giardino)
Esclusione da procedura selettiva in ambito universitario – Riesame.

TAR Abruzzo, Pescara, ordinanza 18 dicembre 2023, n. 184 (rel. Giardino)
Piano sociale distrettuale ECAD e limitazioni all'assistenza specialistica ai soli alunni in stato di gravità.

SENTENZE

TAR Abruzzo, Pescara, sentenza 19 gennaio 2023, n. 29 (rel. Ianigro)
Impiegati dello Stato – Disciplina e procedimenti disciplinari – Contestazione addebiti in
sede disciplinare – Esercizio del diritto di difesa ex art. 24 Cost.

TAR Abruzzo, Pescara, sentenza 1 marzo 2023, n. 107 (rel. Ianigro)
Esecuzione del giudicato amministrativo – Ricorso per l'ottemperanza – Ambito di
applicazione del principio del one shot c.d. puro - Limiti.

TAR Abruzzo, Pescara, sentenza 1 marzo 2023, n. 115 (rel. Ianigro)
Differenze tra la clausola del bando che richiede ai concorrenti di aver svolto servizi analoghi
e la clausola che richiede servizi identici a quelli oggetto di gara.

TAR Abruzzo, Pescara, sentenza 11 aprile 2023, n. 139 (rel. Ianigro)
Giurisdizione in materia di atti adottati dai Consorzi di bonifica.

TAR Abruzzo, Pescara, sentenza 15 maggio 2023, n. 191 (rel. Ianigro)
Esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista –
Prove scritte – Violazione del principio dell'anonimato nel caso di contestuale utilizzo da
parte del candidato di una penna di colore blu oltre quella nera consegnata dalla
Commissione – Esclusione del concorrente – Legittimità.

TAR Abruzzo, Pescara, sentenza 18 maggio 2023, n. 202 (rel. Ianigro)
Proponibilità dei motivi aggiunti nel giudizio di primo grado.

TAR Abruzzo, Pescara, sentenza 21 marzo 2023, n. 121 (rel. Balloriani)
Obbligo di prevedere un adeguato monitoraggio da parte delle pubbliche autorità in caso
di rilascio di autorizzazioni integrate ambientali che possano presentare criticità sul piano
del diritto alla salute dei cittadini, anche in termini di mero peggioramento della qualità della
vita (nel caso di specie, emissioni odorigene).

TAR Abruzzo, Pescara, sentenza 29 maggio 2023, n. 215 (rel. Balloriani)
Sulla interdittiva e sulla la revoca di finanziamenti a imprese ritenute collegate alla c.d. mafia garganica.

TAR Abruzzo, Pescara, sentenza 21 luglio 2023, n. 277 (rel. Balloriani)
Procedura di dissesto del Comune di Guardiagrele (CH).

TAR Abruzzo, Pescara, sentenza 31 agosto 2023, n. 286 (rel. Balloriani)
Ricostruzione di un trabocco storico distrutto e scomparso.

TAR Abruzzo, Pescara, sentenza 5 settembre 2023, n. 288 (rel. Balloriani)
Differenza tra interessi c.d. commerciali, corrispettivi, compensativi e moratori –
Decorrenza e calcolo.

TAR Abruzzo, Pescara, sentenza 12 gennaio 2023, n. 19 (rel. Lomazzi)
Urbanistica – Convenzione – Ipotesi di nullità e di annullamento.

TAR Abruzzo, Pescara, sentenza 12 gennaio 2023, n. 20 (rel. Lomazzi)
Effetti ex tunc della declaratoria di illegittimità costituzionale e giudicato.

TAR Abruzzo, Pescara, sentenza 23 gennaio 2023, n. 46 (rel. Lomazzi)
Istanza di accesso documentale e civico – presupposti di accoglimento.

TAR Abruzzo, Pescara, sentenza 21 febbraio 2023, n. 98 (rel. Lomazzi)
Ordine pubblico – Detenzione e porto d'armi - Presupposti.

TAR Abruzzo, Pescara, sentenza 21 febbraio 2023, n. 100 (rel. Lomazzi)
Edilizia – Istanza di permesso di costruire – Presupposti per la formazione del silenzio
assenso.

TAR Abruzzo, Pescara, sentenza 9 marzo 2023, n. 114 (rel. Lomazzi)
PNRR – Realizzazione di asilo – Urbanistica – Pianificazione di primo e secondo livello –
certificato di destinazione urbanistica.

TAR Abruzzo, Pescara, sentenza 31 marzo 2023, n. 134 (rel. Lomazzi)
Extracomunitari – Giudizio di pericolosità sociale.

TAR Abruzzo, Pescara, sentenza 2 maggio 2023, n. 157 (rel. Lomazzi)
Militari – Sospensione dall'impiego – art. 915, comma 2, d.lgs n. 66 del 2010.

TAR Abruzzo, Pescara, sentenza 3 maggio 2023, n. 164 (rel. Lomazzi)
Appalti – Impugnazione aggiudicazione– Tempestività del ricorso.

TAR Abruzzo, Pescara, sentenza 29 maggio 2023, n. 216 (rel. Lomazzi)
Appalti – Procedure negoziate – principio di rotazione.

TAR Abruzzo, Pescara, sentenza 5 giugno 2023, n. 232 (rel. Lomazzi)
Magistrati onorari e togati – Differenze.

TAR Abruzzo, Pescara, sentenza 20 giugno 2023, n. 250 (rel. Lomazzi)
Appalti – Valutazione offerta tecnica – Criteri on/off.

TAR Abruzzo, Pescara, sentenza 4 luglio 2023, n. 261 (rel. Lomazzi)
Declaratoria di illegittimità costituzionale e decorso dei termini di prescrizione ex art. 2935
c.c., in caso di sentenza della Corte costituzionale «additiva».

TAR Abruzzo, Pescara, sentenza 17 luglio 2023, n. 275 (rel. Lomazzi)
Appalti – Immodificabilità dell'offerta.

TAR Abruzzo, Pescara, sentenza 31 agosto 2023, n. 287 (rel. Lomazzi)
Magistrati onorari e togati – Differenze.

TAR Abruzzo, Pescara, sentenza 6 ottobre 2023, n. 302 (rel. Lomazzi)
(conforme: TAR Pescara, sentenza 6 ottobre 2023, n. 303)
Abbandono e rimozione dei rifiuti ex art. 192, d.lgs. n. 152 del 2006.

TAR Abruzzo, Pescara, sentenza 7 novembre 2023, n. 335 (rel. Lomazzi)
Appalti – Grave illecito professionale – art. 80, comma 5, c, c bis, d.lgs. n. 50 del 2016.

TAR Abruzzo, Pescara, sentenza 7 novembre 2023, n. 336 (rel. Lomazzi)
Edilizia – Struttura commerciale – Vincolo paesaggistico – art. 37 D.P.R. n. 380 del 2001.

TAR Abruzzo, Pescara, sentenza 31 ottobre 2023, n. 325 (rel. Giardino)
(conforme: TAR Pescara, sentenza 31 ottobre 2023, n. 326)
Criteri di stazionamento dei taxi presso l'Aeroporto d'Abruzzo con sede in Pescara,
assegnazione degli spazi, modalità e organizzazione del servizio taxi aeroportuale.

TAR Abruzzo, Pescara, sentenza 7 novembre 2023, n. 337 (rel. Giardino)
Procedura concorsuale per l'assunzione di un dirigente tecnico – applicazione da parte
dell'organo valutativo dei criteri di massima predeterminati dalla *lex specialis*.

